

Le novità normative e di prassi di Gennaio

IN PRIMO PIANO

CIGS: in GU il DL che tutela le imprese di carattere strategico

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 14 dello scorso 18 gennaio](#) il [D.L. n. 4/2024](#) recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Il provvedimento, entrato in vigore il 19 gennaio scorso, è composto da cinque articoli; tra le disposizioni più rilevanti quelle in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria, contenute nell'articolo 3. È disposta per il 2024 – si legge nel provvedimento - “la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima” per le imprese di carattere strategico “che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, ai sensi al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39”. I lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività legate alla sicurezza “possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza”. L'articolo 1 contiene disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazione pubbliche statali, mentre nell'articolo successivo sono riportate le disposizioni sull'utilizzo delle risorse. A questo proposito, all'articolo 1 del D.L. n. 142/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il comma 1-sexies, secondo il quale “qualora le società di carattere strategico siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024”.

GAZZETTA UFFICIALE

[Nuovo regime cooperative compliance: ecco le principali novità](#)

Dal 18 gennaio scorso è ufficialmente operativo il nuovo regime di *cooperative compliance*. È stato infatti pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio scorso](#) il [D.Lgs. n. 221/2023](#), di attuazione della riforma fiscale, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Una delle novità più rilevanti del provvedimento legislativo, composto di 3 articoli, riguarda il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale del contribuente (c.d. *tax control framework*), indicato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 128/2015. Requisito fondante, tra l'altro, per accedere al regime di adempimento collaborativo. In particolare, il rischio fiscale dovrà essere certificato anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli Avvocati o dei dottori Commercialisti ed esperti contabili. Nel dettaglio, tali professionisti, per rilasciare la citata certificazione, possono avvalersi dei Consulenti del Lavoro per le materie di loro competenza. Novità anche sul fronte sanzioni amministrative. Queste non si applicano al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali – ossia prima del decorso delle relative scadenze – comunica all'Agenzia delle Entrate i propri rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente. Se la condotta dello stesso contribuente, inoltre, è riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e non possono comunque essere applicate in misura superiore al minimo edittale. Tra gli altri, il provvedimento rimodula le soglie di accesso al regime, riservato ai contribuenti che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiore a 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni di euro dal 2026 e 100 milioni di euro dal 2028. Nel decreto legislativo, inoltre, si specifica che i contribuenti che intendono aderire al regime possono inoltrare la domanda per via telematica utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, la quale verifica la sussistenza dei requisiti per l'ingresso. Viene chiarito, infine, che i soggetti che presenteranno istanza di adesione al regime prima dell'entrata in vigore del provvedimento (o sono stati già ammessi) non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

[Pubblicati altri 3 decreti attuativi della delega per la riforma fiscale](#)

[Agevolazioni alle imprese: tasso di attualizzazione e rivalutazione al 5,11%](#)

INPS

Esonero IVS alternativo rispetto a decontribuzione lavoratrici madri

L'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS (invalidità, Vecchiaia e Superstiti) previsto dalla Manovra 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) e applicabile "in via eccezionale" dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre dello stesso anno ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è alternativo rispetto alla decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli (articolo 1, commi da 180 a 182, Legge n. 213/2023). L'**Inps**, con la [circolare n. 11/2024](#), fornisce le istruzioni operative per gestire gli adempimenti previdenziali legati all'esonero contributivo IVS a carico dei lavoratori nella misura di 6 punti percentuali, "a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, al netto del rateo di tredicesima; e nella misura di **7 punti percentuali**, "a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima". Esonero, inoltre, la cui applicazione non ha effetti sul rateo di tredicesima "laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2024". Nella circolare, indicati i soggetti che possono accedere al beneficio, l'assetto, la misura e la durata dell'esonero e, aspetto tra i più rilevanti, il coordinamento con altri incentivi, tra cui la decontribuzione prevista dalla Manovra 2024 alle lavoratrici madri di almeno due figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, consistente in un "esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (lavoratrici madri di tre o più figli) e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (lavoratrici madri di due figli)". L'Istituto chiarisce che "in considerazione dell'entità della predetta riduzione applicabile alle lavoratrici madri, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure (esonero contributivo IVS di cui al citato comma 15 ed esonero per le madri lavoratrici di cui ai citati commi da 180 a 182), i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell'entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile". L'esonero IVS trova applicazione, "per una percentuale pari al 6%, solo laddove la retribuzione imponibile mensile non superi il massimale 2.692 euro". Pertanto, specifica l'**Inps**, "se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell'applicazione dell'esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a 247,39 euro (ossia il 9,19% di 2.692 euro). L'esonero di cui ai commi da 180 a 182 dell'articolo 1 legge di Bilancio 2024 trova diversamente applicazione nei limiti dell'intera

contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12 mensilità)”. Ne consegue che, laddove ci siano i presupposti per applicare entrambe le misure, “l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero IVS”, fermo restando, però, “che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici”. L’Inps precisa infine che per i lavoratori destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’ articolo 1, commi 286 e 287, della legge di Bilancio 2023, prorogato per l’anno 2024 dall’articolo 1, comma 140, della Manovra 2024, “per l’esposizione dei relativi benefici rimangono valide le modalità operative previste dalla [circolare n. 82 dello scorso 22 settembre](#). Illustrate infine le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nei flussi Uniemens.

[Massimali e minimali di retribuzione: ecco i nuovi valori 2024](#)

[ISCRO strutturale con la Manovra 2024](#)

[CIG e NASpI: aggiornati i massimali per il 2024](#)

[Gestione separata: le aliquote per il 2024](#)

[Lavoratori domestici: contributi dovuti nel 2024](#)

[Alluvione Emilia-Romagna: modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola](#)

[Adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della provincia di Trento: prime indicazioni](#)

[Benefit aziendali a personale cessato da servizio: entro il 21.02 l’invio dei dati](#)

[Congedo straordinario: i criteri di computo per le mensilità aggiuntive](#)

[SFL: ecco come ottenere il beneficio economico](#)

[Esonero contributivo contratti di solidarietà: elenco delle imprese ammesse](#)

[AUU: le indicazioni Inps per gli ex percettori RdC](#)

[Spettacolo: dal 15.01 le domande per l’indennità di discontinuità](#)

[Riduzione contributiva imprese edili: le indicazioni operative](#)

[I nuovi minimali e massimali contributivi per il 2024](#)

[Agricoli, dichiarazione calamità entro il 23 febbraio](#)

[Ricongiunzione professionisti: come rateizzare gli oneri 2024](#)

[Riscatto della laurea: così la richiesta online di trasferimento](#)

[Saggio di interesse legale al 2,5% per il 2024](#)

[Lavoratori marittimi: così il calcolo dell'indennità di malattia](#)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[In GU il decreto che regola i PUC rivolti a beneficiari AdI e SFL](#)

Publicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2024, il [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 156 del 15 dicembre 2023](#), con il quale vengono approvate le modalità e i termini di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), previsti dall'art. 6 del D.L. n.48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) rivolti ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione (AdI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Tra le disposizioni più rilevanti del provvedimento, composto da 5 articoli, quelle in merito alle forme e caratteristiche dei PUC, contenute nell'art. 2. In particolare, il comma 1 dispone che "la mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel Patto di Inclusione Sociale ovvero nel Patto di Servizio, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera c) del D.L. n. 48/2023", mentre la partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'AdI, "i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali e sociali". Per il soggetto obbligato - si legge nel decreto in esame - i PUC richiedono un impegno compatibile con le altre attività svolte dallo stesso e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino a un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana, sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento (comma 3). Inoltre, si specifica che lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei Progetti Utili alla Collettività è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. In merito al Supporto alla Formazione e al Lavoro, la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione ai sensi dell'art. 12, comma

7 del Decreto Lavoro (comma 4). Non sono oggetto dei PUC, invece, le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune o dall'Ente (comma 6). L'art. 3 contiene disposizioni sulle modalità attuative; in particolare, i beneficiari di AdI e SFL possono accedere a tutte le informazioni e le proposte sui PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze attraverso la piattaforma loro dedicata, vale a dire il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il soggetto titolare del PUC deve istituire per ogni progetto un apposito registro che può essere cartaceo o elettronico in cui devono essere indicati tutti i dati relativi alla struttura del progetto e le presenze giornaliere delle persone coinvolte. Nell'articolo successivo, riportati gli obblighi in materia di salute e sicurezza. Per i beneficiari dell'AdI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso l'Inail, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le previsioni di cui al D.P.R. n. 1124/1965 (comma 1). Invece, per i beneficiari dell'ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

[Flussi 2024: a marzo i click days per assumere lavoratori stranieri](#)

[Decreto flussi: ulteriori quote per lavoro stagionale](#)

[Sicurezza sociale, in vigore accordo Italia-Giappone](#)

INAIL

[Autoliquidazione 2023/2024: le indicazioni per il pagamento rateale](#)

Dall'**Inail** le istruzioni per il pagamento in quattro rate dell'autoliquidazione 2023/2024. Sulla base del tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2023, pari al 3,76%, l'Istituto, nell'[istruzione operativa del 9 gennaio 2024](#), indica i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza

alcuna maggiorazione. Nel documento di prassi, infine, una tabella riepilogativa delle prossime scadenze per i pagamenti.

[Premi INAIL: tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2024](#)

[Bando Isi 2022, online gli elenchi definitivi](#)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

[“Scoperta imprenditoriale”, in arrivo finanziamenti per le PMI del Sud](#)

Dal 24 gennaio è possibile precompilare la domanda, tramite la procedura informatica disponibile al link <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/>, per l'accesso al bando "Scoperta imprenditoriale", misura disposta dal decreto ministeriale del 13 luglio 2023, per sostenere i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A comunicarlo è il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con una [nota](#) pubblicata sul portale istituzionale nella quale specifica che solo a partire dal 7 febbraio le imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e i Centri di ricerca, potranno inviare le istanze per l'accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del MIMIT. Oltre al finanziamento agevolato – si legge – gli incentivi saranno concessi nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata sulla base della dimensione dell'impresa proponente: 35% per le imprese di piccola dimensione; 30% per le imprese di media dimensione; 25% per le imprese di grande dimensione. Agli Organismi di ricerca sarà concesso un contributo diretto alla spesa pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% di sviluppo sperimentale. Per ulteriori dettagli sulla misura agevolativa è possibile consultare la [pagina online](#) dedicata.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Precompilati IVA: sperimentazione estesa al 2024

Prosegue per tutto il 2024 il periodo di sperimentazione dei documenti precompilati IVA. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, infatti, i destinatari dei documenti IVA precompilati e i loro intermediari delegati potranno scaricare in forma massiva, mediante un sistema online di cooperazione applicativa, di tipo Web Service, le bozze dei registri IVA mensili, i prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione IVA annuale. Lo comunica l'**Agenzia delle Entrate** con il [provvedimento prot. n.11806/2024](#) del 19 gennaio scorso. Nelle motivazioni, l'Erario ricorda che l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del D.L. n. 41/2021, prevede che, "a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, in un'apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA". Nel fare chiarezza, l'amministrazione ha ricordato poi il provvedimento [n.183994/2021](#) in cui sono state individuate le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti elencati, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati, e il provvedimento [n. 9652/2023](#) con cui è stato esteso al 2023 il periodo di sperimentazione ed è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall'Agenzia. Lo scopo dell'attuale estensione - sottolinea l'Erario - è quello di consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, che riguarda circa 2,4 milioni di soggetti IVA. Inoltre, al fine di ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione degli operatori economici e dei loro intermediari, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento in esame estende la funzionalità dei servizi in cooperazione applicativa di cui al punto 8. del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 433608/2022](#), già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo, ai documenti IVA elaborati dall'Agenzia. Restano confermate, infine, le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti IVA; le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Amministrazione

finanziaria, disciplinate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.

[Online la versione definitiva dei modelli IVA 2024](#)

[CU 2024, approvato il modello da trasmettere entro il 16.03](#)

[Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024](#)

[Accordi di ristrutturazione dei debiti: l’Agenzia individua la struttura per il parere conforme](#)

[Indebiti contributi da Superbonus: i codici per mettersi in regola](#)

[Codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176](#)

AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

[Rottamazione-quater alluvionati: prima o unica rata da versare entro il 31.1](#)

Scade oggi il termine per il versamento della prima o unica rata della definizione agevolata delle cartelle per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede operativa o legale nei territori colpiti dal maltempo, indicati nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni), convertito con modificazioni dalla legge n. 100/2023. Lo ha reso noto l’**Agenzia delle Entrate-Riscossione** con un comunicato diffuso il 25 gennaio scorso nel quale ha specificato che rispetto al termine del 31 gennaio saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 febbraio, visti i consueti cinque giorni di tolleranza. Nella nota si ricorda, inoltre, che tali soggetti beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze riferite alla rottamazione-quater. Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata. L’AE-Riscossione ha anche chiarito che nel caso in cui il versamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo. Per conoscere tutte le modalità di pagamento è possibile consultare la pagina dedicata sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it.

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

[Superbonus e congruità prezzi: la verifica va fatta alla data dell'effettivo pagamento](#)

La verifica della congruità dei prezzi degli interventi relativi al Superbonus (articolo 119 del Decreto Rilancio) va effettuata al momento in cui le spese vengono sostenute, facendo riferimento al prezzario vigente a quella data. E nel caso poi di uno sconto integrale in fattura e, dunque, in assenza di un pagamento, conta la data di emissione della fattura da parte del fornitore. Lo sottolinea l'**Agenzia delle Entrate** con la [risposta a interpello n. 1/2024](#) in cui viene esaminato il caso di un condomino che, insieme ad altri proprietari, incarica una ditta edile per eseguire interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020. Il quesito posto dall'istante riguarda il prezzario da utilizzare per la verifica di congruità dei prezzi sostenuti per tali lavori. L'amministrazione finanziaria, nel formulare la risposta, ricorda che l'articolo citato al comma 13 prevede che, ai fini della fruizione diretta dell'agevolazione o dell'opzione di cui all'articolo 121, per questa tipologia di interventi "i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati". La circolare n. 23/E del 2022 precisa che "come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, lo "Stato Avanzamento Lavori" riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora". Tale documento, "ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci". La verifica della congruità della spesa va pertanto effettuata al momento in cui si sostengono le spese che, specifica l'Agenzia, si intendono sostenute alla "data dell'effettivo pagamento". Nel caso analizzato, il tecnico abilitato incaricato dall'istante di attestare la congruità degli esborsi "deve fare riferimento al prezzario vigente al momento del sostenimento della spesa".

[Plusvalenza a seguito di cessione marchio impresa: rilevanza a fini Irap](#)

[Credito di imposta \(ZES\) anche con patto di riservato dominio](#)

[Superbonus 110%: esclusione in caso di fabbricato con agibilità ripristinata](#)

[Compensazione credito IVA per società non "operative"](#)

ISTAT

TFR - Coefficiente di rivalutazione

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di dicembre** che è pari a **118,90**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di dicembre** è di **1,01944162%**.